

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 18 del 22.07.2025

COMUNE DI OMEGNA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con propria delibera n. 84 in data 27.12.2024 e successive delibere di variazione.

Il Consiglio Comunale ha approvato in data 30.04.2025 con propria deliberazione n. 29 il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024.

In data 21.07.2025 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Verificate le conseguenze che l'inosservanza della norma comporterebbe, e cioè l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 del Tuel.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha fornito le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31.12.2024 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il Responsabile dei Servizi non ha segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, né debiti fuori bilancio.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico non ha nulla da rilevare. Il Revisore Unico dopo aver analizzato le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale e che il pareggio di bilancio viene mantenuto alla data dell'attuale variazione, attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore prende atto che il DUP verrà coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio e che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

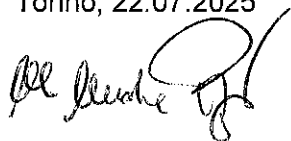
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2025/2027;

esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, ed esprime **parere favorevole** alla variazione generale di assestamento del bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, 22.07.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al. Biondi', is written over the date.